

Studenti con diagnosi di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento)

Indicazioni per i docenti (frequenza ai corsi e procedure di esame)

La legge che disciplina il diritto allo studio per gli studenti con DSA (Disturbo specifico dell’Apprendimento) è la legge 170/2010.

Per accedere ai servizi forniti dagli Atenei, anche ai fini delle prove di accesso, gli studenti DSA devono presentare, all’atto d’iscrizione, la certificazione diagnostica. Detta diagnosi, rilasciata da strutture del Sistema Sanitario Nazionale, deve contenere i codici nosografici, la dicitura esplicita di DSA ed eventualmente informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali di ciascuno studente.

L’accoglimento della diagnosi di DSA prevede la possibilità di garantire il diritto allo studio nei passaggi che riguardano il test di ingresso, la frequenza ai corsi e gli esami universitari. Il servizio DSA si pone come intermediario con il docente referente DSA del Dipartimento e/o con i docenti del Corso di Studio per ogni eventuale dubbio o richiesta.

Obiettivo è portare lo/a studente/ssa alla totale autonomia nel gestire con ogni singolo docente le richieste (che devono essere avanzate almeno 10 giorni prima della data di appello). Durante il percorso di studio sarà quindi lo/a studente/ssa a parlare con il docente in modo da accordarsi sulle modalità d’esame e condividere gli strumenti da utilizzare. Il docente può richiedere al servizio DSA la conferma dell’avvenuto deposito della diagnosi. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto della legge sulla privacy D.Lgs. 101/2018.

Il delegato alle politiche inclusive va interpellato per richieste specifiche, per controversie e nel caso non si ritiene vengano garantiti i diritti degli studenti.

Qui di seguito alcune indicazioni di metodo per i docenti.

In base alle norme che disciplinano i diritti degli studenti con DSA, si fa riferimento alle Linee Guida del 2011 (punto 6.7 “Gli Atenei”) e alle linee guida CNUDD del 2014, che specificano le misure dispensative e compensative, le modalità di valutazione e di verifica a tutto ciò che concerne il percorso universitario.

Per quanto attiene alla fase di FREQUENZA E STUDIO, possono essere utilizzati strumenti compensativi e alcune strategie per facilitare l’acquisizione dei materiali di studio.

Per quanto riguarda gli ESAMI, possono essere utilizzati alcuni strumenti compensativi e/o richieste di procedure di esame, che andranno valutati sia in base alla singola situazione indicata nella diagnosi dello studente, sia in coerenza con gli obiettivi di verifica dell’esame.

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi, essi riguardano l’utilizzo di:

- PC
- programmi di sintesi vocale
- calcolatrice
- tavole e formulari (in base agli obiettivi di verifica dell’esame, da sottoporre a verifica del docente prima dell’esame)
- mappe concettuali (da sottoporre alla verifica del docente prima dell’esame)
- test in formati accessibili (ingrandimento, font ecc.)

Infine, laddove se ne ravvisi la necessità e sempre previa condivisione con i referenti del servizio DSA e il docente del corso, si possono considerare eventuali altre possibilità come:

- tempo supplementare, fino a un massimo del 30%, per lo svolgimento della prova scritta;
- suddividere la materia d'esame in più prove parziali;
- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte,
- laddove l'esame scritto venga ritenuto indispensabile, verifica del formato scelto (ad es. test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), ed eventuale sostituzione con una forma alternativa di valutazione scritta;
- considerare, nella valutazione, i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.